

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 988/AV5 DEL 20/09/2016

Oggetto: Vertenza promossa dalla Sig.ra B.A.M.. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 165/2016.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 165 pubblicata il 17.8.2016 nella causa RG Lav. n. 511/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 290/2015 ha condannato l'ASUR a risarcire alla Sig.ra B.A.M. il danno subito nella misura di n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro oltre interessi e rivalutazione, nonché a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare alla Sig.ra B.A.M., in esecuzione della predetta sentenza, la somma lorda di € 10.443,05 a titolo di risarcimento danni e la somma di € 42,72 a titolo di interessi legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 10.485,77 sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 5
Avv. Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- L. 6/9/2001 n. 368
- L. 20/5/1970 n. 300
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- In data 16/05/2013 è stato notificato il ricorso promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno – RG 526/2013, con il quale la Sig.ra B.A.M. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/03), sul presupposto di aver stipulato con l'ASUR ex Zona Territoriale n. 12, in qualità di collaboratore professionale sanitario – infermiere, un contratto a tempo determinato nel 2008, successivamente prorogato per quattro volte, nei quali, in violazione della L. 368/2001, non era stata motivata l'apposizione del termine, ha chiesto la condanna dell'Azienda a risarcire i danni quantificabili ex art. 18 L. n. 300/1970 *“in complessive n. 20 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero all'altra somma maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con vittoria di spese”*.
- Con determina n. 751 del 14/10/2013 è stato conferito mandato all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'Ufficio Legale dell'Area Vasta n. 5 di costituirsi nel giudizio a difesa degli interessi dell'amministrazione.
- Con sentenza n. 290/2015 pubblicata il 30.7.2015 nella causa RG Lav. n. 526/2013, il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra B.A.M. ed ha condannato l'ASUR a risarcire il danno in favore della ricorrente nella misura di n. 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro oltre interessi e rivalutazione, nonché a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA.
- Al fine di ottenere la riforma della sentenza citata, quantomeno sul versante del *quantum* l'Asur per mezzo dell'avv. Viozzi ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona.
- Con nota id: 692124 del 26.04.2016 il Direttore dell'UOC Ufficio Legale ha comunicato che la Corte di Appello ha accolto parzialmente l'impugnazione promossa dall'Azienda riducendo il risarcimento a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificate da controparte in € 10.443,05. Le spese del giudizio di secondo grado sono state integralmente compensate ma confermate quelle del primo grado pari ad € 2.300,00 oltre accessori come per legge.
- Si precisa che la sentenza della Corte di Appello ha disposto altresì il pagamento degli interessi legali dalla sentenza impugnata (pubblicata il 19.6.2015) al saldo.

- L'U.O.C. Gestione Risorse Umane ha ritenuto esatto l'importo determinato da controparte in € 10.443,05 a titolo di sorte, mentre gli interessi legali dalla data del 19.6.2015 sono stati quantificati in € 42,72.
- Si dà atto che le spese legali in favore del legale di controparte sono state liquidate con separato provvedimento del DAV n. 868 del 4.8.2016.

Ritenuto di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 165/2016 pubblicata il 17.8.2016 e, in esecuzione della medesima, di liquidare alla Sig.ra B.A.M. la somma lorda di € 10.443,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad € 42,72 a titolo di interessi.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 165 pubblicata il 17.8.2016 nella causa RG Lav. n. 511/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 290/2015 ha condannato l'ASUR a risarcire alla Sig.ra B.A.M. il danno subito nella misura di n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro oltre interessi e rivalutazione, nonché a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare alla Sig.ra B.A.M., in esecuzione della predetta sentenza, la somma lorda di € 10.443,05 a titolo di risarcimento danni e la somma di € 42,72 a titolo di interessi legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 10.485,77 sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Cristiana Gandini

IL DIRIGENTE U.O.C.SDAP
Dott. Marco Ojetti

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

IL DIRIGENTE U.O.C.
SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

UO Controllo di Gestione - U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 10.485,77 è rilevato sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato “Contenzioso Personale dipendente” come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

Il Dirigente Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.